

62. Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri

(Estratto dall'Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali 431.012.1)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche, dati sulla degenza, codici delle diagnosi e delle operazioni dei pazienti ospedalizzati
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Stabilimenti ospedalieri
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	-
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni

Disposizioni speciali

Le diagnosi ed i problemi di salute simili devono essere codificati in base ai codici della Classificazione internazionale delle malattie (ICD), 10a revisione, gli interventi diagnostici e operativi in base ai codici dell'edizione adattata svizzera della Classificazione americana delle operazioni, ICD-9-CM-Vol. 3.

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal (RS 832.10), oltre ai dati statistici sono rilevati anche dati amministrativi. Questi dati, raccolti in virtù dell'art. 22a della LAMal, sono messi a disposizione degli organi di cui all'art. 22a cpv. 3 della legge e pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica per ciascun fornitore di prestazioni (art. 31 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal, RS 832.102).

A partire dalla rilevazione 2010 (dati 2009) saranno interrogate anche le case per partorienti.

■ Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali - RS 431.012.1

(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

<http://www.admin.ch/ch/i/rs/4/431.012.1.it.pdf>

■ Legge sulla statistica federale (LStat) - RS 431.01

http://www.admin.ch/ch/i/rs/431_01/index.html

■ Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) - RS 832.10

Art. 59a Dati dei fornitori di prestazione: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_10/a59a.html

Art. 23 Statistiche: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_10/a23.html

Art. 84a Comunicazione di dati: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_10/a84a.html

LAMal - RS 832.10: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/832.10.it.pdf>

■ Ordinanza sull'Assicurazione malattia (OAMal) - RS 832.102

Art. 31 Pubblicazione dati dei fornitori di prest.: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_102/a31.html

OAMal - RS 832.102: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/832.102.it.pdf>